

sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti. Non sarà però necessaria alcuna notificazione ai creditori aventi iscrizione ipotecaria.

« Art. 20. Le questioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare.

« Art. 21. Le sentenze del tribunale civile su tutte le questioni a cui possa dare luogo l'esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 19, non saranno soggette ad appello. »

Su quest'articolo il deputato Faro propone il seguente emendamento :

« Le sentenze del tribunale civile su tutte le questioni a cui possa dar luogo l'esecuzione della presente legge saranno soggette ad appello meramente devolutivo. »

Il deputato Faro ha facoltà di parlare.

FARO. Signori, io ho ritenuto essere utile che la procedura impiegata alla commuta, e poi all'affrancazione fosse celere, spedita, anzi rapida. Ma so per esperienza come i tribunali di primo grado ben sovente inciampino in errore, e, quantunque la legge abbia indicato mezzi precisi per l'apprezzamento della prestazione, la mercè di atti di vendite o di locazione, e infine la mercè del catasto, e comunque siasi severamente indicato il modo di quotizzare, e per la giustizia della misura si arrivi benanche ad un arbitrato, pure può benissimo avvenire che nella valutazione di questi elementi o contro il titolare della prestazione, o contro i debitori, s'inciampi in errori di qualche rilievo od importanza.

Mi sono determinato quindi a pregare la Camera che, restando rapida la procedura e attribuendo alle sentenze virtù esecutiva, sarebbe pur tuttavia provvido consiglio, se la Camera lo crede, assoggettare queste sentenze al solo appello devolutivo. Cosicché si eseguirebbero le sentenze, le commute si verificano, le prestazioni si esigono; ma se per avventura qualche errore grave nel determinare la quantità della corrispondente pecunia alla prestazione, per qualsiasi inavvertenza nella estimazione, sia stato commesso da un tribunale di primo grado, si potrà avere la garanzia dell'appello.

CORTESE. La Camera ha già votato che le decisioni degli arbitri siano inappellabili; e le questioni più importanti in questa materia sono appunto quelle che vengono risolte dagli arbitri, cioè la liquidazione e la commutazione. Ora, se noi per desiderio di troncare gl'indugi all'attuazione di questa legge, e far sì che le popolazioni abbiano a sentir presto i benefici effetti de'suoi provvedimenti, abbiamo creduto di dover restringere le garanzie che possono nascere dal doppio grado di giurisdizione nella parte più importante, credo che la Camera potrà egualmente consentire che

questa garanzia venga meno nella parte che ha una importanza minore.

Quindi, pregherei l'onorevole proponente di non insistere. Da un lato è indubitato che l'appello è una garanzia, ma dall'altro è pure indubitato che può perpetuare i giudizi. Ora, siccome la parte più importante del giudizio è inappellabile, egli potrebbe acconsentire a che lo fossero egualmente le parti meno importanti.

FARO. Ho proposto un emendamento che ritirerò se la Commissione non l'accetta.

Subordinatamente desidererei che si rendessero soggette al solo appello devolutivo le sentenze che definissero le prestazioni, calcolando sovra gli atti e le sentenze relative all'affrancamento, esimendone le sentenze le quali stabilirebbero le prestazioni dietro avviso dei periti e dietro le decisioni degli arbitri. Così mi pare che si potrebbe conciliare la garanzia delle parti se un tribunale, male apprezzando gli atti, definisce dieci invece di venti, la sentenza dovrebbe essere appellabile, ma con appello devolutivo. Tuttavia fosse inappellabile, quando la prestazione fosse definita dagli arbitri, perchè allora c'è la garanzia e della perizia e della decisione arbitrale. Se la Commissione non acconsente neppure a questa seconda proposta, la ritirerò, ma la prego d'accettarla per dare una garanzia alle parti in talune contingenze di grave interesse.

MAZZARELLA, *relatore*. Allora la Commissione l'ha per ritirata, perchè rimane ferma nella formola che ha presentata.

CATUCCI. Io vorrei semplicemente che la Commissione e la Camera venissero ad estendere l'appello anche all'articolo 20.

L'onorevole Cortese diceva bene quando, volendo respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Faro, dimostrava che il giudizio veramente era degli arbitri; ed una volta che colla presente legge si dichiara inappellabile il giudizio di coloro, ed il tribunale non deve fare altro che omologare il loro parere, così tutto il contenzioso è finito; vede la Camera che dicendo di poi, come vorrebbe l'onorevole Faro, che le sentenze omologate per l'esecuzione sieno appellabili, noi saremmo in certo modo in contraddizione coll'inappellabilità data al giudizio degli arbitri: in una parola, il giudizio inappellabile degli arbitri non avrebbe più ragione di essere, ove mai si volesse che le sentenze di omologazione fossero appellabili.

Ma la Commissione poi ha creduto di riservare lo appello alle sentenze relative all'articolo 19, che riflette la validità dell'offerta reale circa i sequestri che possono avere luogo sul danaro offerto dal debitore. Ora, io vorrei che questo gravame si estendesse pure ai casi contemplati nell'articolo 20, cioè a tutte le questioni relative alla validità di offerte reali, e non limitatamente ai soli casi contemplati nell'articolo 19, tanto